

ALLEGATO A.4

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI

stipulata tra la

PROVINCIA DI SIENA

e

Compagnia

Agenzia di

(di seguito denominata Società)

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2006
Alle ore 24.00 del :	31/12/2007

Scadenza rate annuali: al 31.12 di ogni anno.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Contraente: La Provincia di Siena

Assicurato: I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Società: la/le Compagnia di Assicurazioni che assicura il rischio.

Premio: la somma dovuta alla Società.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Cose: oggetti materiali e animali.

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a persone e/o cose arrecato a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 15 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro – rinuncia- Recesso annuale

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al precedente comma da parte della Società, il Contraente potrà richiedere alla Società stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2004 e termina senza tacito rinnovo alle ore 24,00 del giorno 31/12/2007. La presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un ulteriore periodo di un anno.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al precedente comma, la stessa si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 15 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il Tribunale del Foro di Siena

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in parte in base ad elementi di rischio variabili (numero degli assicurati), esso viene anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni eventualmente intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, comunicate dal contraente entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fessargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

La Contraente è dispensata dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto l'assicurazione è prestata in forma non nominativa ed in base al numero degli assicurati.

Art. 15 – Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa la responsabilità solidale, ma la Delegataria risponde di eventuali inadempimenti delle coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso l'incasso dei premi di polizza.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - PATRIMONIALE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile degli amministratori e consiglieri

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per perdite patrimoniali conseguenti a un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi nell'espletamento del proprio mandato e per le funzioni che dovessero svolgere in rappresentanza dell'Ente di appartenenza presso Organi Collegiali di altri Enti Pubblici non economici.

La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato; pertanto in caso di responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati con la presente polizza, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli Assicurati.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo avere risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, ferma l'esclusione in caso di dolo.

B) Responsabilità civile dei dirigenti, funzionari titolari di posizioni organizzative, Segretario.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli assicurati, sotto il profilo della correttezza amministrativa, per le perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi nell'espletamento delle proprie funzioni. L'assicurazione è estesa all'attività espletata dagli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente di appartenenza, presso altri organi collegiali.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo avere risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, ferma l'esclusione in caso di dolo o colpa grave.

Art. 2 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate neppure all'Ente di appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, gli Assicurati non hanno ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento, presentate agli Assicurati o al Contraente medesimo, indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei due anni successivi alla cessazione dell'attività assicurata in polizza, purchè afferenti a comportamenti in essere durante il periodo di decorrenza dell'Assicurazione stessa, e semprechè il Contraente o l'Assicurato non abbiano stipulato durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Nel caso di decesso dell'Assicurato o di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Art. 3 - Massimali e franchigie

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 800.000,00= per annualità assicurativa e per sinistro fermo restando, comunque, che in nessun caso la Società risponderà per le somme superiori a detto massimale per più sinistri che traggono origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.

Il massimale previsto resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

La garanzia opera, nell'ambito del massimale garantito di polizza, sino a concorrenza dei sottolimiti di seguito indicati:

- per le perdite patrimoniali derivanti da assunzione e gestione del personale con il limite di Euro 400.000,00 per sinistro e per anno;
- per le perdite patrimoniali derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi con il limite di Euro 400.000,00 per sinistro e per anno;
- per le sanzioni inflitte a terzi, di cui non sia beneficiario l'Ente, per errori imputabili all'Assicurato stesso con il limite di Euro 400.000,00 per sinistro e per anno.

La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.600,00.

Art.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 5 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati, nonché circostanze conosciute a taluno degli Assicurati e che avrebbero potuto dar luogo ad un danno o un reclamo, in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi pagamento dei relativi premi;
- e) comportamento doloso, disonesto o fraudolento dell'Assicurato;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte contro l'Assicurato;
- h) la responsabilità civile di cui alla legge 990 del 1969;

nonchè per le perdite:

- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Art. 6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi;

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- il Contraente, l'Ente di appartenenza ed il personale comunque da esso dipendente;
- gli Amministratori fra di loro.

Art. 7 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, concordando con l'Assicurato i legali e/o tecnici da designare ove necessario, sostenendo le spese di difesa, in sede civile, amministrativa e penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, con l'assenso di questo.

In caso di contrasto sul legale o tecnico da designare, le parti si rimettono alla decisione del Presidente del Consiglio dell'Ordine o Collegio Professionale competente, al quale ciascuna parte potrà indicare i nominativi di massimo cinque professionisti, tra i quali dovrà essere scelto il legale o il tecnico.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 8 - Copertura sostituti

L'assicurazione s'intende inoltre operante in relazione alle attività espletate in caso di assenza/mancanza o impedimento dei soggetti assicurati, nei confronti dei relativi sostituti o delegati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI R.C. PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE TECNICO DEGLI ENTI LOCALI (PROGETTISTA E/O DIRETTORE LAVORI)

Art. 9 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a persone e a cose involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di progettista e/o direttore dei lavori di opere pubbliche. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 10 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino e concorrenza del massimale di €1.500.000,00= per ciascuna annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nello stesso periodo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con un minimo di €260 ed un massimo di €5.200.

Per la garanzia relativa al danno delle opere, relativamente ai danni da queste subiti ed alle spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto, fermo il 10% di scoperto per ciascun sinistro, il minimo è elevato ad €2.600 - ed il massimo a €13.000. Resta inteso che la somma a carico dell'Assicurato (scoperto o franchigia) non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto e indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 12 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- la P.A. e l'Ente di appartenenza, tranne che per la garanzia relativa al danno alle opere;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 13 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale:

- a) se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
- b) se i lavori progettati e/o diretti, non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- d) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aeree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) per i danni a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;

- j) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli della legge;
- l) per i danni arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;
- n) per i danni all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente alla progettazione o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi all'attività industriale svolta nello stabilimento stesso.

Art. 14 - Ultimazione della o delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione della o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia ancora in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art. 15 - Vincolo di solidarietà

La garanzia opera per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato; pertanto in caso di responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati con la presente polizza, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli Assicurati.

Art. 16- Danno alle opere in costruzione, sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori per sinistri verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

Inizio e termine detta garanzia - Danno alla opere

L'assicurazione di cui all'art. 9 è prestata anche per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della assicurazione e non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'Assicurato.

La garanzia cessa al verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall'Art. 14 delle Norme.

Limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia, è estesa ai danni alle opere in costruzione e quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse. Restano comunque esclusi i costi di riprogettazione dell'opera nonché quelli relativi ad eventuali varianti determinate da errori di progettazione ai sensi della Legge 109/94 che potranno essere garantiti da separata polizza.

Ferma ogni altra 'Norma che regola l'Assicurazione' si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esso, le Parti si obbligano a conferire con scrittura privata mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove ha sede in Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze dei terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 17 - Responsabilità per colpa grave e per danno erariale (adesione facoltativa con premio a carico dell'Assicurato)

Fermo restando ogni altra previsione di cui alla presente polizza, a fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato, la presente assicurazione potrà essere estesa:

- 1) agli atti commessi con colpa grave dai soggetti di cui all' art. 1 lett *b*) delle norme che regolano l'assicurazione. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell'assicurato.
- 2) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Il sovrappremio per la presente estensione di garanzia non sarà valutato ai fini dell'aggiudicazione della gara e non dovrà, pertanto, essere indicato nella scheda di offerta; detto sovrappremio sarà indicato dalla Società successivamente all'aggiudicazione.

Si precisa che qualora non ci fossero adesioni relative alla presente estensione di garanzia, la polizza sarà comunque valida ed efficace per ogni altra sua previsione.